

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

SILVIO PADULA

XXIX edizione

Laurus

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

SILVIO PADULA

XXIX edizione

Laurus

V. Gli illeciti penali (art. 220)

Le violazioni al codice della strada che costituiscono reato sono di seguito indicate:

- art. 9-bis: organizzazione, promozione, direzione o agevolazione senza autorizzazione, di competizioni sportive in velocità con veicoli a motore. Partecipazione ad esse o effettuazione di scommesse su tali competizioni;
- art. 9-ter: gareggiare in velocità con veicoli a motore al di fuori di qualsiasi organizzazione di una gara;
- art. 100: *comma 14*: falsificazione (o manomissione o alterazione) di targhe – uso di targhe false (o manomesse o alterate);
- art. 186 c. 2, lett. b) e c) e 186-bis, c. 3, II ipotesi: guida in stato di ebbrezza alcolica e rifiuto di sottoporsi all'accertamento (art. 186 c. 7 e art. 186-bis c. 6);
- art. 187: guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e rifiuto di sottoporsi all'accertamento;
- art. 189: – inosservanza dell'obbligo di fermarsi a seguito d'incidente ricollegabile a proprio comportamento con danno alle persone;
– omissione di soccorso alle persone ferite.

Costituiscono altresì reato, ma solo in caso di reiterazione, le violazioni degli artt. 116, comma 15; 124; 135 commi 7 e 11.

Va però ricordato che il codice talvolta (es.: art. 74) dispone che la sanzione amministrativa prevista si applichi soltanto “se il fatto non costituisce reato” ovvero (es.: art. 212) rinvia, per la sanzione, ad ipotesi di reato previste dal codice penale.

Per i reati previsti dal codice della strada va seguita la procedura posta dal codice di procedura penale, che è *del tutto autonoma rispetto a quella prevista dal codice della strada per gli illeciti amministrativi*. In particolare, per gli illeciti penali l'agente o organo accertatore *non è tenuto a contestare e verbalizzare l'infrazione*, ma deve semplicemente comunicare la notizia del reato al pubblico ministero del luogo di accertamento, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (art. 220).

Resiste tuttavia ancora una prassi per cui l'agente, anche per i reati, talvolta procede a redigere il verbale utilizzando il modello in uso per gli illeciti amministrativi, barrando però lo spazio relativo alla somma da pagare e alle modalità di pagamento. Ciò avviene per motivi di praticità (è comodo l'uso del modello perché indica al verbalizzante gli elementi da rilevare). Il verbale peraltro non va consegnato all'autore della violazione né va notificato.

Per i reati, infatti, il nuovo codice della strada non prevede più la condizione di procedibilità posta dal codice del 1959 della preventiva contestazione o notifica del verbale.

Il verbale redatto equivale dunque ad un'annotazione o «relazione di servizio» per il proprio comando o ufficio, che provvederà al suo inoltro, senza ritardo, al pubblico ministero.

Quando tuttavia il codice prevede, a seguito dell'illecito penale, sanzioni accessorie (es: sospensione della patente) o quando si deve procedere al sequestro (penale o amministrativo) del veicolo, deve essere subito redatto verbale di ritiro del documento o di sequestro del veicolo.

L'autore dell'illecito sarà inoltre invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le comunicazioni relative (art. 161 c.p.p.) verbalizzandone le dichiarazioni.

VI. Le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

1) *Incidenti con danno alle persone derivati da violazioni delle norme del codice* (art. 222)

Quando da violazioni delle norme derivi un *incidente con danno alle persone*, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Se sussiste recidiva reiterata specifica ovvero se sussistono i reati di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.p.), o di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), si applica invece la revoca della patente (art. 222).

A tal fine il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, ne trasmette entro 15 gg. copia al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida nel territorio nazionale.

2) Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223)

Quando è prevista la sanzione accessoria della sospensione (artt. 9-bis, 9-ter, 186, 186-bis, 187, 189) o revoca (artt. 9-bis, 9-ter, 186, 186-bis, 187) della patente in conseguenza di violazioni costituenti reato, come pure nei casi previsti dagli articoli 589-bis (comma 2, 3, 4 e 5) e 590-bis del codice penale, *l'agente o organo accertatore ritira immediatamente la patente* e la trasmette, entro 10 gg., alla prefettura (UTG) del luogo della commessa violazione, che dispone la sospensione provvisoria della validità della patente per un periodo di tempo massimo che varia, a seconda delle ipotesi, da 2 a 5 anni (prorogabili fino a 10 in caso di condanna non definitiva).

Se la sospensione provvisoria consegue ai casi degli articoli 589-bis (commi 2, 3, 4 e 5) e 590-bis del codice penale e riguarda una patente estera, il prefetto emette per il titolare un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammessa opposizione ex art. 205 c.s. -

3) Confisca di ciclomotori o motoveicoli adoperati per commettere un reato

L'art. 213 comma 2-sexies prevede la confisca di *ciclomotori o motoveicoli* adoperati per commettere *un reato*. Nel caso in cui uno di tali veicoli abbia causato un incidente da cui sia derivata la morte di una persona bisogna pertanto procedere al sequestro per la confisca del ciclomotore o motoveicolo.

Se l'incidente abbia causato lesioni personali ad altri si procederà al sequestro solo se sia stata presentata querela (circ. Min. interno n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7 settembre 2005).

Ugualmente, ai sensi della citata circolare, si procederà al sequestro per la confisca se il ciclomotore o il motociclo sia adoperato per commettere altri reati (es. uno scippo o una rapina) ovvero uno dei reati previsti dal codice della strada (es. artt. 100, 186, 187, 189).

Per l'esecuzione della misura cautelare del sequestro vedi il precedente paragrafo 1) del cap. III.

4) Sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo di veicoli in conseguenza di ipotesi di reato (art. 224-ter)

Nelle ipotesi di reato previste dal codice della strada alle quali consegue la sanzione amministrativa accessoria della **confisca** del veicolo (art. 9-bis; 9-ter; 186 c. 2 e c. 7; 186-bis; c. 3 (t.a. superiore a 1,5 g/l) e c. 6; 187

c. 1 e 8), *l'agente accertatore procede al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213, affidando il veicolo ad un custode convenzionato* (1).

I citati articoli del codice prevedono la confisca del veicolo usato per commettere il reato da essi previsto, facendo però salvo il caso in cui esso *appartenga a persona estranea al reato* (per gli articoli 9-bis e 9-ter però il veicolo appartenente a persona estranea è confiscabile se questa lo abbia affidato allo scopo di partecipare alla competizione non autorizzata o alla gara di velocità).

Per persona estranea al reato deve intendersi chi non abbia concorso nel reato e possa dimostrare l'insussistenza di una propria colpa dalla quale sia derivata la possibilità di un uso illecito del veicolo (Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2008, n. 24771). Il veicolo in comproprietà tra l'autore del reato e altra persona è comunque confiscabile (Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2010, n. 20054 e Cass. pen., sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36.432).

Quando dunque il veicolo appartiene a persona estranea al reato, nel senso sopra precisato, non essendo confiscabile, non va effettuato il sequestro dello stesso.

Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o decreto divenuti irrevocabili, ne trasmetterà poi copia autentica al prefetto perché disponga la confisca amministrativa del veicolo ai sensi dell'art. 213.

(1) *Sebbene l'art. 224-ter nulla preveda in merito alla durata della custodia presso il deposito convenzionato (limitata soltanto - ai sensi dell'art. 213, c. 2-quinquies - per i ciclomotori o motocicli), il Min. Interno - Dip. affari interni e territoriali - con circ. 22 aprile 2011, n. 6535, allo scopo di evitare un notevole aggravio delle spese di custodia dovuto alla durata dei processi, ha ritenuto che, su richiesta dell'interessato, può essere successivamente disposta la restituzione allo stesso del veicolo, anche se sia diverso da un ciclomotore o motociclo, con affidamento in custodia fino al provvedimento di confisca.*

Successivamente lo stesso Min. interno (circ. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014) ha disposto (forzando così la norma dell'art. 224-ter), anche per il sequestro in ipotesi di reato, l'applicazione dell'art. 213, che prevede prioritariamente l'affidamento del veicolo al proprietario o conducente o obbligato in solido (salvo che si tratti di ciclomotori o motoveicoli, i quali vanno sempre convogliati, per i primi 30 gg., in un deposito convenzionato).

Nelle ipotesi di reato previste dal codice della strada alle quali consegue la sanzione amministrativa accessoria del **fermo** del veicolo (artt. 186 c. 2-bis; 186-bis, c. 3), *l'agente accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni* del veicolo, secondo la procedura di cui all'art. 214 (2).

Il veicolo, se diverso da un ciclomotore o motoveicolo (per i quali la prevista confisca assorbe in sé il fermo) può essere *affidato all'interessato* se in possesso dei requisiti necessari, altrimenti sarà affidato a depositaria autorizzata. Il fermo sarà completato successivamente a sentenza divenuta irrevocabile.

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato comporta l'estinzione della sanzione accessoria. Se l'estinzione del reato deriva da altra causa il prefetto per i veicoli sottoposti a sequestro verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della confisca e procede ai sensi dell'art. 213. Per i veicoli sottoposti a fermo provvisorio, procede a tale verifica l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore per l'applicazione o meno del fermo per il periodo residuo, ai sensi dell'art. 214.

In caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento il prefetto o, per il fermo, l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.

VII. I reati di omicidio stradale e di lesioni stradali (L. 23 marzo 2016, n. 41)

1. Le pene già previste dagli artt. 589 e 590 c.p. per chiunque cagioni, per colpa, la morte (omicidio colposo) o lesioni personali (lesioni personali colpose) con violazione delle norme sulla circolazione stradale, vengono confermate dai nuovi articoli 589-bis e 590-bis. Tuttavia tale disposizione di base viene integrata con la la previsione di una serie di casi in cui, se il fatto è commesso alla guida di veicoli a motore, le pene vengono aggravate.
2. In particolare l'art. **589-bis**, per l'omicidio colposo cagionato alla guida di veicoli a motore, prevede **pena più gravi** se il fatto è causato:
 - a - guidando in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, c. 2, lett. b) e c) e 186-bis, se si tratta di un conducente "professionale" indicato al c. 1, lett. b), c), d) e questo si trovi con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187);

(2) *Se però il reato è commesso alla guida di un motoveicolo o ciclomotore l'agente procederà, anziché al fermo, al sequestro dello stesso ai fini della confisca, ai sensi dell'art. 213, c. 2-sexies, con affidamento ad un deposito autorizzato.*

- b - eccedendo la velocità, nei centri urbani, in misura tale da essere pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; sulle strade extraurbane, in misura di almeno 50 km/h superiore a quella consentita (art. 142);
 - c - attraversando un'intersezione con semaforo rosso (art. 41) ovvero circolando contromano (art. 143 o 176);
 - d - durante manovra di inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve, dossi (art. 154 o 176) ovvero sorpassando altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (art. 148 o 40).
3. L'art. **590-bis** prevede, nelle stesse circostanze sopraindicate, **aggravamenti di pena** per il caso di lesioni personali **gravi o gravissime** mentre, in caso di lesioni personali non gravi, restano in vigore le disposizioni dell'art. 590 c.p.
4. Sono inoltre previste aggravanti, sia per l'omicidio che per le lesioni personali, per chi guidi senza patente o con patente revocata o sospesa (art. 116, c. 15), per chi guida il veicolo di sua proprietà privo di assicurazione (art. 193), per chi si dia alla fuga dopo l'incidente (art. 189), nonché se l'omicidio è plurimo o le lesioni sono arrecate a più persone.
Costituisce invece un'attenuante il fatto che l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
5. Alla condanna (e all'applicazione della pena su richiesta) per i reati in esame consegue la revoca della patente (anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena) con provvedimento del prefetto competente per il luogo della violazione. Per le patenti estere il prefetto emana provvedimento di inibizione alla guida (art. 222 cod. str., c. 3-quater).
Dalla revoca deriva anche il divieto di conseguire una nuova patente prima del decorso dei termini – si va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni – indicati nell'art. 222 cod. str. (commi 3-bis e 3-ter).
6. Per le lesioni colpose, se gravi o gravissime, l'arresto in flagranza del conducente responsabile è facoltativo (art. 381 c.p.p.) nelle ipotesi aggravate di cui al precedente punto 2, lettere a, b, c, d, ma soltanto se questo si sia dato alla fuga dopo l'incidente.

In caso di omicidio stradale l'arresto, sempre facoltativo, diviene invece obbligatorio (art. 380 c.p.p.) nell'ipotesi in cui il conducente che lo ha causato si trovi in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187) o in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) (art. 186, c. 2, lett. c) ovvero anche con tasso solo superiore a 0,8 g/l) se conducente "professionale" di cui all'art. 186-bis, c. 1, lettere b), c), d).

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
<p>art. 116 commi 15 e 17 - I ipotesi Guida di ciclomotori, motoveicoli o autoveicoli senza aver conseguito alcuna patente o essendo privo di patente perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti prescritti. <i>(es.: circolava alla guida del motoveicolo – o autoveicolo – o ciclomotore (1) (2) sopra indicato senza avere conseguito alcuna patente – o non essendo più titolare di patente in quanto revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti).</i></p> <p><i>(1) E tuttavia provvisoriamente ammessa la guida di ciclomotori ai titolari di c.i.g. rilasciati prima del 19 gennaio 2013, fino alla scadenza di validità degli stessi. Se il conducente non ha ancora compiuto gli anni 14, si applica anche l'art. 115, c.1 e 3 (vedi).</i> <i>Per condurre ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri sono valide le patenti di qualsiasi categoria.</i></p> <p><i>(2) Il minore degli anni 16, pure se munito di certificato di idoneità alla guida o di patente (AM, A1 o B1), non può mai trasportare passeggeri, neppure sui ciclomotori a ciò idonei.</i></p>	<p>da € 5.000,00 a € 30.000,00</p> <p>p.m.r. € 5.000,00</p> <p>Entro 5 gg. € 3.500 <i>(e fermo del veicolo)</i></p>	<p>SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per tre mesi. Per l'esecuzione del fermo amministrativo vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all'inizio del prontuario <i>(tenendo presente che il conducente privo di patente non può essere autorizzato a condurlo. Se pertanto non sia disponibile altra persona abilitata alla guida, il trasporto sarà affidato ad una ditta autorizzata a spese dell'interessato).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La violazione, già costituente reato, è stata depenalizzata dall'art. 1 D.Lvo 8/2016. 2. Una fattispecie diversa si realizza se la persona alla guida sia sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale (art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - codice delle leggi antimafia) e non abbia conseguito la patente o questa gli sia stata negata, sospesa o revocata. In tal caso la guida di <i>motoveicoli o autoveicoli costituisce reato</i> (informativa al p.m.). Occorre, quindi, un <i>controllo delle misure di prevenzione in atto.</i> In ipotesi di guida di un <i>motoveicolo</i> da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione personale, la sanzione accessoria del fermo del veicolo è sostituita dalla confisca dello stesso ai sensi dell'art. 213, c. 2-sexies e gli agenti procedono al sequestro del motoveicolo. Se invece la persona sottoposta a misura di sicurezza personale guidi un <i>ciclomotore</i>, la fattispecie rientra nell'ipotesi in esame (illecito amministrativo cui consegue il fermo del veicolo).

(segue)


(segue)

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
<p>segue art. 116 commi 15 e 17 - I ipotesi</p> <p><i>In caso di violazione si applica l'art. 115, c. 1 e 3, IV ipotesi.</i></p> <p><i>(3) In caso di reiterazione dell'illecito in esame, vedi la III ipotesi.</i></p> <p><i>(4) La sanzione in caso di guida con patente revocata si applica solo se il provvedimento di revoca risulta notificato all'interessato (anche se la patente sia ancora materialmente in mano al conducente).</i></p> <p><i>(5) In caso di trasgressore minorenni, si ricorda la disposizione (art. 2 L. 689/1981) per cui il minore non può essere assoggettato a sanzione amministrativa. Il verbale dovrà essere redatto – e notificato – a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore.</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. Per il caso di guida di veicoli per i quali è richiesta una patente diversa da quella posseduta, vedi l'ipotesi seguente. 4. La sanzione in esame si applica anche alle ipotesi di guida in Italia con patente extracomunitaria ed extra SEE scaduta, se il conducente risiede in Italia da oltre un anno (vedi art. 135, c.11) e di guida in Italia con patente estera nonostante provvedimento prefettizio di inibizione alla guida per 2 (o 3) anni (vedi art. 135, c.4 e art. 136-ter, c.3). 5. Se il conducente dichiara di non avere con sé momentaneamente la patente si applica l'art. 180 con l'intimazione di esibirla ad un posto di polizia. Se poi si accerti che il conducente non è titolare di patente si applicherà la presente ipotesi. 6. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della patente al titolare che ne ha reso denuncia (entro 48 ore dalla constatazione) viene rilasciato, in attesa del duplicato, un "permesso provvisorio di guida", valido trenta o novanta giorni, dall'organo di polizia, ai sensi del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. La validità del permesso provvisorio è subordinata dall'essere lo stesso accompagnato da un documento di identità (circ. Min. interno - dip. della P.S. - n. 300/A2/32616/109/88 del 29 marzo 2001).

€ 28,00

www.laurus.tv

ISBN 978-8880877363



9 788880 877363